

ALLEGATO A)

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Legnano**

Oggetto: denuncia interventi potatura di alberi in via

Il sottoscritto C.F./P.IVA
residente in via n°
città tel.
in qualità di

DENUNCIA

interventi di potatura di n° alberi di
presenti all'interno della proprietà in via
in quanto

ESECUTORE DEI LAVORI

ditta
via città tel.

IL SOTTOSCRITTO A CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO E DELLE SANZIONI PREVISTE

SI IMPEGNA

- **ad osservare in ogni operazione quanto prescritto dal vigente Regolamento a tutela del patrimonio arboreo ed in particolare a:**
- **non eseguire interventi nella fase di schiatura delle gemme ed immediatamente prima della caduta delle foglie;**
- **non eseguire capitozzature;**
- **non alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma;**
- **eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scosciatura dei rami;**
- **evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell'albero non direttamente interessate dai lavori;**
- **non procedere allo spargimento di prodotti potenzialmente pericolosi nell'area d'insidenza dall'apparato radicale dell'albero;**
- **ad eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente, evitando di accendere fuochi;**
- **ad eseguire i lavori necessari rispettando le vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **a conservare copia della presente DENUNCIA, debitamente protocollata dal Comune, sul luogo dei lavori.**

Distinti saluti.

Legnano,

FIRMA

ART.9 - SANZIONI

In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti:

- a) danni lievi all' albero (apparato radicale e/o aereo), potatura non denunciata o eseguita in modo diverso da quanto previsto dall' art. 2 comma a del regolamento:

€. 51,65

- b) danni consistenti all' albero (apparato radicale e/o aereo), potatura eseguita in modo diverso da quanto previsto dall' art. 2 comma a del regolamento:

€ 258,23

- c) danni irreparabili all' albero (apparato radicale e/o aereo), abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale senza la prevista autorizzazione di cui all'art. 2 comma b.1:

€ 516,46

E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti uffici comunali o di arredi da installare ai giardini pubblici, pari al valore del danno stesso.

Le piante acquistate dovranno essere messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione comunale.

- d) in aggiunta alle sanzioni previste alle lettere a), b), c), l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, esigerà dal contravventore la messa a dimora, fino alla concorrenza del valore della pianta, calcolato con le modalità previste dal successivo art.11, di alberi le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con l'Ufficio competente.

- e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'art. 2 del presente regolamento contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere comunque all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste dallo stesso articolo:

€ 103,29

- f) dichiarazione mendace

€ 258,23

- g) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo:

€ 103,29

Il proprietario degli alberi individuati all'art.1 e l'autore degli interventi di cui all'art. 2 comma a) e b.1) effettuati in violazione al presente regolamento, sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689.

Chiunque tagli le essenze indicate nell'art. 4 senza i prescritti pareri favorevoli o non rispettano le modalità previste, è soggetto alle stesse sanzioni amministrative stabilite dalle citate "Prescrizioni di massima e polizia forestale" per il taglio di piante radicate nei boschi.

ART.10 - SANZIONI ACCESSORIE

In caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.9, l'Amministrazione comunale può imporre:

- a) la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) la messa a dimora di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.